



STATUTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo con allegato il presente Statuto e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi è costituita una Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: "IMPRESE DI PUGLIA".

ART. 1 – Sede

L'Associazione ha sede in Lecce alla via Corrado Capece n. 3

ART. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2025. Tale termine verrà automaticamente prorogato di anno in anno, salvo che intervenga delibera di scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative, versamenti volontari dei soci, beni acquisiti in proprietà dell'Associazione, residui annuali di gestione, contributi di Enti pubblici e privati, di persone fisiche e di soggetti societari e da entrate relative all'attività istituzionale. Inoltre il patrimonio è costituito da raccolte pubbliche di fondi, risorse che affluiscono all'Associazione sulla base di iniziative finanziate da Enti pubblici o privati, esercizio residuale di occasionali attività commerciali.

ART. 4 – Scopo e attività

L'Associazione nasce con le seguenti finalità:

- promuovere i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) e tra questi in particolare l'arbitrato e la mediazione delle controversie civili e commerciali. Favorire l'utilizzo, a tal fine, anche attraverso clausole contrattuali, degli strumenti offerti dalla normativa finalizzati alla risoluzione rapida ed efficace delle controversie ed in particolar modo di quelle commerciali che spesso rappresentano problematiche;
- stipulare convenzioni e accordi con Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, con Tribunali Arbitrali, con Sindacati e Patronati, con Enti bilaterali e con ogni altro Ente che possa rendere utilità alle imprese iscritte;
- rappresentare gli interessi degli associati presso le istituzioni, le organizzazioni politiche, economiche, sociali, sindacali sia in Italia che all'estero;
- stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti Associazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro delle categorie che ne fanno richiesta.
- promuovere la costituzione di cooperative e consorzi che possano offrire servizi alle imprese associate o alle associazioni aderenti;
- promuovere la formazione professionale, sindacale, organizzando corsi di formazione, abilitazione, specializzazione e qualificazione professionale per i settori Commercio, Turismo, Artigianato, Cooperative, Agricoltura, Servizi e quant'altro necessario agli operatori dei settori rappresentati, nonché l'assistenza sociale ed economica, incentivare la razionalizzazione e lo sviluppo delle tecniche e delle strutture della rete distributiva, promuovere la costituzione del fondo interprofessionale per la formazione continua;
- promuovere l'attività di Patronato, anche in convenzione, per l'assistenza sociale e previdenziale;
- tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale sia non;
- richiedere contributi o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e/o Privati per il raggiungimento delle proprie finalità;
- compiere tutti quegli atti e quelle operazioni anche di carattere commerciale o finanziario che in qualsiasi modo siano utili ai fini del raggiungimento degli scopi ivi compresa la partecipazione a

- società cooperative, consorzi e società di servizi. Gli utili conseguiti dovranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni di cui sia prevista la rappresentanza datoriale;
 - stipulare accordi con Istituzioni di Credito, finanziari ed assicurativi al fine di porre a disposizione delle categorie associate opportuni strumenti di assistenza e finanziamenti;
 - assistere le imprese iscritte con tutti i servizi necessari alla loro attività di gestione. Tale assistenza potrà essere prestata direttamente dall'Associazione oppure per il tramite di accordi, partenariati o convenzioni con altri Enti;
 - offrire un contributo sociale attraverso l'attivazione di percorsi culturali di approfondimento delle opportunità offerte alle imprese, ai giovani ed ai comparti produttivi in generale dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale;
 - offrire servizi di orientamento e formazione in tutti i settori d'interesse per le imprese
 - organizzare ogni tipo di evento culturale ed in particolare quelli finalizzati alla promozione del territorio ed alla valorizzazione delle eccellenze pugliesi
 - realizzare progetti nel settore dell'editoria, degli eventi, della comunicazione anche telematica;
 - realizzare una programmazione e progettazione comunitaria al fine di reperire fondi dalle Istituzioni Comunitarie ed incidere sul sistema del "law making process" comunitario;
 - partecipare a società di diritto comunitario ed internazionale al fine di strutturare un "marketing territoriale" che possa promuovere in modo efficace il territorio pugliese;
 - strutturare partenariati pubblico-privati nell'ambito dell'Europa Comunitaria al fine di posizionare la strategia di marketing territoriale nell'ottica della programmazione comunitaria;

ART. 5 – Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese, di tutti i settori ATECO con sede legale in Puglia. L'attività dell'Associazione è assicurata da prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. Il numero dei soci è illimitato. Per l'ammissione il nuovo socio dovrà sottoscrivere l'apposito modulo di adesione che andrà in Consiglio Direttivo per la ratifica; l'eventuale diniego del Consiglio Direttivo all'ammissione del socio sarà comunicato al richiedente sull'indirizzo mail indicato nel modulo stesso;

ART. 6 – Scioglimento e distribuzione utili.

L'Associazione si scioglie per volontà dei soci con delibera di assemblea straordinaria. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 7 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a versare le quote o i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento delle suddette quote così come fissate dal Consiglio deve essere inteso come volontà di recesso e comporta l'esclusione del socio dall'Associazione con effetto immediato. I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione nonché a favorire in ogni modo il raggiungimento delle finalità della stessa. I soci si impegnano altresì ad inserire in tutta la contrattualistica delle loro imprese la clausola arbitrale così come predisposta dal Tribunale Arbitrale di Lecce e riportata sul sito dell'Associazione;



ART. 8 – Recesso ed esclusione

Il socio può in ogni momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al presidente a mezzo di lettera raccomandata A.R., o per posta elettronica, o per fax, o sms o con qualunque mezzo che consenta la certezza della ricezione. Il recesso avrà effetto immediato e il socio non avrà diritto alla restituzione di eventuali contributi versati. Il socio può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo in caso di inosservanza degli obblighi statutari e in caso di gravi e comprovati motivi che abbiano comportato danno morale o materiale all'Associazione. L'esclusione sarà comunicata a cura del Presidente, con lettera raccomandata A.R. o con qualunque mezzo che dia la certezza della ricezione (fax, posta elettronica ecc.) entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato il fatto che sostanzia l'ipotesi di esclusione.

ART. 9 – Esercizio e bilancio

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno e sarà compito del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 10 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Coordinatori di sezione
- e) i Coordinatori Provinciali
- f) eventuali nuove figure istituite e disciplinate dal Consiglio con apposito verbale

Tutti gli impegni derivanti da qualunque carica attribuita nell'ambito dell'Associazione sono svolti a titolo gratuito. Eventuali nuove figure e nuove funzioni dirigenziali o consultive potranno essere istituite, sempre a titolo gratuito, dal Consiglio Direttivo e disciplinate da apposito Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. I Coordinatori di Sezione e Provinciali possono anche non essere soci dell'Associazione.

ART. 11 – Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi statutari. Ciascun socio ha diritto ad un voto singolo deliberativo. In caso di impedimento dell'avente diritto al voto, è ammessa delega scritta ad altro socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- per deliberare su qualsiasi questione sottoposta alla sua approvazione;

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria:

- per eventuali modifiche dello statuto;
- per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto trasmesso per lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data prevista, con indicazione del giorno, luogo e ora della riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso può essere inviato, in alternativa, con qualunque mezzo che consenta la certezza della ricezione (e-mail, fax, sms ecc.). Il Presidente può procedere a convocazione urgente anche mediante avviso verbale o telefonico, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data stabilita. L'Assemblea può essere convocata anche, in caso di inerzia del Presidente, dal Consigliere più anziano oppure da un terzo dei soci. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è valida qualunque sia il



numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione stessa. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

Art. 12 - Il Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina il suo Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, dura in carica per lo stesso tempo di durata del Consiglio che lo ha nominato ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

Nel caso si renda vacante la carica di Presidente, subentra pro-tempore il Consigliere più anziano.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 soci, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio nominano fra loro il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, svolgono la loro attività istituzionale gratuitamente e durano in carica tre anni. Qualora l'Assemblea non proceda all'elezione del nuovo Consiglio alla scadenza dell'anno, lo stesso si intende prorogato di anno in anno, con pieni poteri, fino a sua nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri ed è convocato dal Presidente mediante avviso scritto fatto pervenire con qualunque mezzo che dia certezza della ricezione almeno 5 giorni prima della data stabilita. Il Presidente può procedere a convocazione urgente mediante avviso verbale, anche telefonico, con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data stabilita. Quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, esso s'intende validamente costituito al di là delle formalità di convocazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta con voto palese, salvo l'adozione del voto segreto su richiesta del Presidente. Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto senza possibilità di delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità di programmare un intervento nell'ambito dei fini istituzionali dell'Associazione ed è convocato dal Presidente oppure da uno dei componenti, su richiesta motivata. Il Consiglio predispone tutti gli atti e i documenti necessari per la gestione dell'Associazione, tra cui regolamenti, accordi e partenariati, progetti. Delibera riguardo l'ammissione di nuovi soci e predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo e ha incarico di svolgere tutte le funzioni di gestione ordinaria relativamente alle finalità istituzionali. Per le funzioni di gestione straordinaria il Consiglio Direttivo deve richiedere la preventiva e specifica approvazione dell'Assemblea ordinaria. In tutti i Consigli devono essere convocati anche i Coordinatori di Sezione ed i Coordinatori Provinciali le cui materie siano riconducibili agli argomenti all'ordine del giorno, perché possano esprimere il proprio parere. Il Consiglio potrà comunque decidere anche in loro assenza.

ART. 14 – Coordinatori di Sezione

Il Consiglio Direttivo nomina i Coordinatori di sezione per ciascuna provincia, scegliendoli tra i titolari delle imprese socie più rappresentative sul territorio, distinte per settore. In alternativa, i Coordinatori di Sezione possono anche non essere soci dell'Associazione ma devono comunque essere professionisti inseriti nel settore di attività che rappresentano. Essi si occupano, a titolo gratuito, delle attività dell'Associazione con particolare riguardo al settore che dirigono ed hanno diritto di voto in Assemblea solo nel caso in cui siano anche soci. I Coordinatori di Sezione hanno diritto di partecipare ai Consigli Direttivi dell'Associazione per relazionare su quanto di loro competenza. Essi possono emettere un parere su particolari questioni relative

alla propria provincia ed il Consiglio Direttivo. Il parere non è vincolante ma il Consiglio è obbligato e tenerne conto. Essi non hanno diritto di voto in Consiglio ma hanno diritto di voto in Assemblea nel caso in cui siano anche soci

ART. 15 - Coordinatori Provinciali

I Coordinatori Provinciali si occupano, a titolo gratuito, delle attività dell'Associazione nell'ambito della loro Provincia e possono anche essere non soci. Essi hanno diritto di partecipare ai Consigli Direttivi dell'Associazione per relazionare su quanto di loro competenza. Essi possono emettere un parere su particolari questioni relative alla propria provincia. Il parere non è vincolante ma il Consiglio è obbligato e tenerne conto. Essi non hanno diritto di voto in Consiglio ma hanno diritto di voto in Assemblea nel caso in cui siano anche soci.

ART. 16 – Scioglimento e distribuzione utili

L'Associazione si scioglie per volontà dei soci con delibera di assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.